

Accoglimento totale n. cronol. 39959/2016 del 15/09/2016  
RG n. 7154/2016

n. 7154/16 RGL

FOGGIA

Il Tribunale di ~~Lucera~~, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dr. Mario De Simone

sciolta la riserva formulata all'esito della comparizione delle parti ex art. 669 sexies I comma cpc;

**o s s e r v a :**

con ricorso ex art. 700 c.p.c depositato in data 4 agosto 2016, la ricorrente deduceva di essere stata assunta con contratto a tempo indeterminato fase C.L. 107/2015 nella scuola primaria e che in data 26/5/2016 presentava domanda di mobilità territoriale con un punteggio di 39 punti; che in data 14/6/2016 riceveva una mail con il quale il punteggio veniva rideterminato in 35 punti; che in data 22/6/2016 riceveva ulteriore mail con la quale le venivano decurtati altri 3 punti per il mancato riconoscimento del doppio punteggio per l'anno di servizio prestato presso il comune di Faeto; che riteneva pacifico il riconoscimento del doppio punteggio, ma che il MIUR aveva rigettato il suo reclamo.

Tanto premesso, la ricorrente deduceva l'illegittimità del provvedimento e l'irreparabilità del pregiudizio che gli sarebbe derivato dall'esercizio dell'azione in via ordinaria, chiedeva dichiararsi d'urgenza il proprio diritto al riconoscimento del doppio punteggio (6 punti) nell'ambito della procedura di mobilità ( per un totale di 35 punti). Sul piano del periculum in mora deduceva che con 32 punti era stata assegnata ad una scuola lombarda, con la necessità di trasferimento mentre con lo stesso punteggio altri insegnanti erano stati assegnati a scuole pugliesi.

Instauratosi il contraddittorio, resisteva alla domanda, con varie ed articolate argomentazioni, la Amministrazione convenuta chiedendone il rigetto.

Concludeva per il rigetto della domanda cautelare.

All'esito la comparizione delle parti, la causa è stata riservata per la decisione.

Sussistono i presupposti per l'emissione dei provvedimenti cautelari richiesti.

Appare utile ripercorrere preliminarmente **la disciplina normativa** regolativa della fattispecie.

In particolare, **il punto B3 lett h della tabella allegata legge 143/2004 prevede:**

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai precedenti punti B.1 e B.2:

a) e' valutabile solo il servizio di insegnamento prestato con il possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa vigente all'epoca della nomina e relativo alla classe di concorso o posto per il quale si chiede l'inserimento in graduatoria;

b) il servizio prestato contemporaneamente in piu' insegnamenti o in piu' classi di concorso e' valutato per una sola graduatoria a scelta dell'interessato;

b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria e' valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1).

c) il servizio svolto nelle attivita' di sostegno, se prestata con il possesso del prescritto titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto, e' valutato in una delle classi di concorso comprese nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;

d) non sono valutabili i servizi di insegnamento prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di specializzazione per l'insegnamento secondario;

e) a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006 il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea e' equiparato al corrispondente servizio prestato in Italia;

f) il servizio prestato nelle scuole militari, che rilasciano titoli di studio corrispondenti a quelli della scuola statale, e' valutato per intero, se svolto per i medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;

g) il servizio prestato dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie e' valutato per intero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 3 luglio 2001,

n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;  
h) **il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari e' valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede e' collocata in localita' situata sopra i 600 metri dal livello del mare.**

Il disposto legislativo, dunque, è abbastanza chiaro nello stabilire che l'anno di servizio prestato presso comuni di montagna ( sopra i 600 metri) dà luogo all'attribuzione di doppio punteggio.

L'espansione e la concreta esercitabilità del diritto non è sottoposta a presupposti e condizioni, essendo sufficiente lo svolgimento del servizio presso i comuni aventi le caratteristiche descritte

Ebbene, costituisce dato acquisito al processo in quanto oggetto di non contestazione: che la ricorrente ha effettivamente prestato servizio presso un comune montano- Faeto-. In realtà il Miur nel costituirsi non ha introdotto reali motivi di contestazione, cercando piuttosto giustificazioni al mancato-erroneo- riconoscimento del doppio punteggio. La questione del servizio c.d. pluriclasse, viene introdotta dal MIur, ma la legge non vi fa riferimento; non può il Ministero introdurre soglie di tutela dei diritti inferiori a quelle previste dalla legge. In ogni caso il servizio prestato dalla ricorrente a FAeto risponde al requisito.

Sussiste anche il concorrente requisito del *periculum in mora*.

Ogni licenziamento, ogni trasferimento, ogni assegnazione di mansioni inferiori, incide sulla libertà e sulla dignità dei lavoratori, nonché sulla vita delle loro famiglie, colpendo un aspetto fondamentale dei diritti degli individui. Eppure non ogni licenziamento, non ogni trasferimento, non ogni assegnazione di mansioni inferiori, legittima il ricorso alla procedura d'urgenza, altrimenti si dovrebbe ritenere che per queste tipologie di controversie il pregiudizio imminente ed irreparabile risulterebbe automaticamente in virtù della materia trattata, con la conseguente

inevitabile ammissibilità della fase cautelare ed utilizzazione dell'art. 700 come forma alternativa di tutela giurisdizionale.

Appare più conforme al dettato normativo una valutazione caso per caso del periculum, che, secondo la migliore dottrina, va ravvisato sia nei casi in cui il diritto vantato non si presta ad un risarcimento idoneo a realizzare integralmente il contenuto del diritto stesso, sia nei casi in cui la lesione del diritto vantato comporta la contemporanea lesione di beni e/o interessi funzionalmente connessi al diritto stesso, sia - infine - in quei casi in cui la lesione implica un'irreversibilità degli effetti pregiudizievoli causati.

Per consentire una tale verifica è, innanzitutto, indispensabile che il ricorso indichi dettagliate ragioni di urgenza, ulteriori rispetto a quelle rappresentate dalla natura della causa, che giustifichino l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.

Pertanto chi ricorre all'art. 700 cpc ha l'onere, sin dall'atto introduttivo, al fine di consentire adeguata difesa, di allegare la natura del pregiudizio temuto e le ragioni della sua gravità ed irreparabilità, onde consentire al giudicante di verificare caso per caso se si prospetti una situazione limite per condotte non sanzionabili con il solo equivalente pecuniario, cui occorre ovviare con un immediato intervento giudiziario.

Soddisfatto l'onere di allegazione, parimenti graverà sull'istante in cautelare l'onere di fornire elementi di prova in ordine ai fatti dedotti, reclamanti un indifferibile provvedimento d'urgenza.

Nella fattispecie in esame, parte ricorrente ha dedotto e provato come con il punteggio doppio ( 35 punti complessivi) ha facoltà d'ottenere una sede nella regione d'origine, non dovendo stravolgere le proprie abitudini di vita. Tale impostazione appare conforme a quanto sopra precisato e rispondente al requisito del periculum in mora.

La domanda va accolta con immediato riconoscimento dei 3 punti aggiuntivi per il servizio prestato in FAeto e con il riconoscimento che nella procedura di mobilità spettano alla ricorrente complessivi 35 punti.

Spese a carico della parte soccombente.

Accoglimento totale n. cronol. 39959/2016 del 15/09/2016  
RG n. 7154/2016

**P.Q.M.**

Visti gli artt. 669 ter, 669 septies e 700 c.p.c., il Tribunale così provvede:

1. accoglie il ricorso e per l'effetto riconosce alla ricorrente 3 punti aggiuntivi per il servizio prestato in FAeto; dichiara che nella procedura di mobilità spettano alla ricorrente complessivi 35 punti; condanna la parte convenuta alla rettifica della graduatoria secondo l'accertamento compiuto.

2. condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio quantificate in € 1500,00.

FOGGIA, 15.9.2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

[REDACTED]

Il giudice del lavoro  
(dott. Mario De Simone)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

15 SET. 2016

Oggi,.....

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO



[REDACTED]